

Art. 1.

Sono convertiti in legge i RR. decreti 3, 17, 21 e 31 marzo 1912, nn. 179, 331, 332 e 333, 14 aprile 1912, nn. 406 e 407; 2, 16 e 26 maggio 1912, nn. 487, 579 e 663; 6 giugno 1912, nn. 662 e 701; 8 e 18 luglio 1912, nn. 821, 871 e 872; 5 agosto 1912, nn. 927 e 928; 2 e 23 settembre 1912, nn. 1049 e 1082; 24 ottobre 1912, nn. 1184 e 1185; 28 novembre 1912, n. 1274 e 8 dicembre 1912, n. 1275, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari per L. 301.000.000, a favore del Ministero della guerra, e di L. 56.000.000 a favore del Ministero della marina, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 357.000.000, indicata nel precedente articolo, sarà provveduto per una prima quota mediante prelevamento dell'avanzo che risulterà all'atto della compilazione del conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1912-913, dopo avere eseguito il prelevamento stabilito dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale dello Stato, e, ove si riconosca opportuno, anche quello previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici di Stato nella capitale.

La somma che, eseguito il prelevamento del detto avanzo finale, rimarrà da iscriversi a saldo delle spese di L. 357.000.000, verrà stanziata per L. 15.000.000 nell'esercizio 1913-914, e in rate annue, da determinarsi con le leggi di bilancio dei Ministeri della guerra e della marina, negli esercizi finanziari dal 1914-915 al 1918-919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono:

a) accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla Cassa di maternità in tutti gli opifici, laboratori, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge;

b) esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore;

c) rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;

d) raccogliere e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro, valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie.

I dati raccolti non possono venire pubblicati nè comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse.

Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.

Art. 2.

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonchè i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle singole leggi, sono applicabili gli articoli 434, 435, 436 del Codice penale.

Gli ispettori hanno diritto di elevare verbale di contravvenzione alle leggi accennate dall'art. 1.

Questi verbali hanno il valore probatorio di cui all'art. 340 del Codice di procedura penale.

Agli ispettori e agli aiutanti ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Art. 3.

Le indagini sui processi di lavorazione che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immu-

nità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Gli ispettori ed il personale dipendente devono conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi in qualunque modo interessati o impiegati.

Art. 4.

Il corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito in conformità alla tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti ispettori.

Ai capi di Circolo è affidata la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono, sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dall'art. 1, con le modalità che sono indicate dal regolamento.

Art. 5.

Tutte le nomine ai posti compresi nella tabella annessa alla presente legge sono fatte in seguito a concorsi per titoli, o per titoli e per esami, secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale.

Le promozioni dalla seconda alla prima classe, entro ciascun grado, sono conferite esclusivamente per merito, con le norme stabilite dal regolamento.

La prima ammissione nei ruoli del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro viene fatta per un biennio di prova, trascorso il quale la nomina diventa definitiva, sempre che il funzionario venga riconosciuto idoneo.

Art. 6.

I capi di Circolo sono nominati per concorso fra gli ispettori che abbiano almeno tre anni di servizio; quando nessuno degli ispettori riesca dichiarato idoneo, viene bandito un concorso fra le persone indicate nel seguente capoverso.

Il concorso per i posti di ispettore viene bandito fra coloro che hanno ottenuto il diploma di ingegneria ed abbiano fatto pratica in uno stabilimento industriale od in lavori per costruzioni edilizie in genere almeno per due anni con lodevole servizio.

Un posto di ispettore capo Circolo ed un posto di ispettore a disposizione del Ministero sono riservati a laureati in medicina che abbiano speciale competenza dell'igiene industriale. Per questi due posti il Governo del Re avrà facoltà d'indire il concorso anche per la prima classe fino dalla prima applicazione della legge.

Al concorso per i posti di aiutante ispettore possono prendere parte persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di età; che abbiano ottenuto la licenza di scuola tecnica o di una delle scuole professionali e di arte e mestieri equipollenti, indicate nel decreto che stabilirà le norme del concorso, e che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualità di assistenti tecnici, di capi operai o di operai in opifici o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quelle sul lavoro delle donne e dei fanciulli, riportandone attestazione di buon servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel corpo degli ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza che trovasi in servizio al 30 novembre 1912.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni circa la ispezione degli stabilimenti industriali, contenute nelle leggi richiamate dall'art. 1 lettera a), sarà provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori dell'industria e del lavoro con quella:

- a) dei prefetti e delle altre autorità provinciali, comunali e di pubblica sicurezza;
- b) degli ispettori delle industrie e del commercio esistenti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio;
- c) degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere;
- d) del personale tecnico dei sindacati di assicurazione mutua e di quello delle associazioni per la prevenzione degli infortuni che in conformità agli statuti approvati dallo Stato ed al disposto dell'art. 5 della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro esegue ispezioni intese ad accertare l'attuazione dei provvedimenti preventivi e delle misure igieniche;
- e) delle Associazioni di utenti caldaie a vapore regolarmente riconosciute;
- f) degli altri organi di Stato che sono destinati per le loro funzioni a vigilare imprese e costruzioni;
- g) dei corpi tecnici e sanitari provinciali e comunali.

Art. 8.

La spesa derivante dalla presente legge sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi 1912-913 e 1913-914 nelle seguenti somme:

Esercizio 1912-913:

per stipendi al personale L. 135.000;

per tutte le spese inerenti al servizio L. 116.000.

Esercizio 1913-914:

per stipendi al personale L. 180.000;

per tutte le spese inerenti al servizio L. 161.000.

Art. 9.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore del lavoro, sarà provveduto all'emanazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, non oltre quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Il regolamento conterrà anche le norme per l'indennità di trasferta e per l'anticipazione o rifusione delle spese di viaggio al personale dell'ispettorato.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese susseguente alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella organica del corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro.

GRADO	Classe	Num.	Periodo per conseguire l'aumento	Stipendio
			Anni	Lire
Ispettori - Capi circolo	1 ^a	4	6	9,000 8,000
	2 ^a	4	5	7,000 6,000
Ispettori	1 ^a	12	6	7,000 6,000
			5	5,000
	2 ^a	11	3	4,200 3,600
			2	3,000
Aiutanti ispettori	1 ^a	13	6	4,500 4,000
			5	3,500
	2 ^a	12	3	3,000 2,500
			2	2,000
Ufficiali d'ordine	—	21	5	2,700
			4	2,400
			3	2,100
			2	1,800 1,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà: .

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

NITTI.

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

Il numero 1329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali, colla quale fu data al Nostro Governo facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

TESTO UNICO

delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito

Art. 1.

(Art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali di carriera - esclusi cioè i sergenti - costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

I gradi di sottufficiale sono i seguenti:

1° sergente, vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

3° maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali maestro d'arme di 3^a classe;

4° maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali, maestro d'arme di 2^a classe;

5° maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali maestro d'arme di 1^a classe.

Art. 2.

(Art. 2 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sergenti, i sergenti maggiori, i marescialli sono adibiti al servizio dei reparti di truppa (compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici, nuclei di milizia mobile).

Agli uffici ed alle cariche speciali (eccettuata quelle di carattere professionale) sono adibiti soltanto marescialli e marescialli capi o maggiori, con preferenza assoluta di questi ultimi per gli uffici e le cariche speciali fuori corpo.

Il sottufficiale che copre la carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare può rivestire il grado di maestro d'arme di 3^a, di 2^a o di 1^a classe.